



Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-04309

Risposta all'interrogazione n. [4-04309](#)

Fascicolo n.89

RISPOSTA. - Si rappresenta preliminarmente che le cause d'incompatibilità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono ascrivibili al novero delle cosiddette incompatibilità di interessi, in quanto hanno la finalità di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell'istituzione locale. In particolare, a norma del comma 1, n. 1), dell'art. 63, "Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento dell'ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente".

In relazione alla situazione di incompatibilità, il Ministero ha precisato che "in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'assunzione del mandato elettivo è compiuta con la procedura prevista dall'art. 69 del TUOEL, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la preclusione contestata".

Va anche rammentato che sussiste il divieto di interpretazione analogica delle norme che prevedono cause di ineleggibilità e di incompatibilità; pertanto le cause di incompatibilità previste dal testo unico sono tassative e non è possibile individuarne altre non previste dal legislatore. In tal senso, una norma statutaria che vietasse l'assunzione di incarichi o consulenze da parte degli amministratori comunali, presso enti o istituti non vigilati dal Comune, apparirebbe non in linea con le disposizioni di rango primario del testo unico.

A parte tale rilievo preliminare e con riferimento al caso specifico va rilevato come dallo statuto dell'università agraria di Sacrofano sembra emergere che l'ente non sia vigilato dal Comune e, d'altro canto, che la carica di consigliere universitario sia di carattere elettivo, non trattandosi di un incarico conferito o di una consulenza. Sul punto vale ricordare la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale è ferma nel ritenere che il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, è intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra quelli "inviolabili" riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione. Tale diritto può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali.

In merito alla vicenda segnalata, il segretario del Comune di Sacrofano ha comunicato che l'università agraria è un ente autonomo pubblico non economico dotato di personalità giuridica ai sensi della legge n. 397 del 1894. Ha, inoltre, rappresentato che lo statuto dell'università prevede che "della propria autonomia essa si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto delle leggi dello Stato, della Regione e del presente statuto" (art. 1) e che "la vigilanza sulla amministrazione universitaria è esercitata dalla Regione Lazio tramite l'assessorato preposto" (art. 47). Nel medesimo ordine di idee, egli ha precisato che il Comune non dispone di alcun potere di nomina dei vertici o dei componenti dell'università agraria, né esercita poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli atti di gestione della stessa che, pertanto, non può ritenersi ente sottoposto a controllo o vigilanza del Comune nel senso che viene dato a tali accezioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
VARIATI

(4 dicembre 2020)